

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 78 del 24 dicembre 2012, è stata abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera h) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7: "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11".

Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 35.

“Norme urgenti sul commercio”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Norme urgenti sul commercio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso, per un anno, il divieto, previsto dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale), di effettuare le vendite promozionali di cui all' articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 sono soppresse le parole da “forfettario” fino all’anno”.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro